

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2268/88 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1988

che fissa, per il raccolto 1988, i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia, i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli, le qualità di riferimento, le zone di produzione nonché i quantitativi massimi garantiti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1975/87

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2267/88 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 5, l'articolo 4, paragrafi 4 e 5 e l'articolo 6, paragrafo 8,

vista la proposta della Commissione <sup>(3)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(4)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(5)</sup>,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che nel fissare i prezzi per il settore del tabacco greggio occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agricola comune ha, più particolarmente, lo scopo di procurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che i prezzi d'obiettivo e i prezzi d'intervento del tabacco in foglia devono essere fissati secondo i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 727/70, per promuovere l'orientamento della produzione, in particolare nel senso della riconversione delle colture verso le varietà più richieste e più competitive, nonché quelle meno nocive per la salute;

considerando che è opportuno fissare, anche per il raccolto 1988, prezzi d'intervento derivati per le varietà che, prima dell'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati o, per le varietà coltivate in Grecia, Spagna e Portogallo, prima dell'adesione, beneficiavano di una garanzia di prezzo

<sup>(1)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 63 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 72.

<sup>(4)</sup> GU n. C 187 del 18. 7. 1988.

<sup>(5)</sup> GU n. C 175 del 4. 7. 1988, pag. 33.

nella fase del tabacco in colli, nonché per le varietà principalmente coltivate in Germania, al fine di tener conto degli usi commerciali vigenti in tale paese;

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 727/70 all'interno di un quantitativo globale per la Comunità viene fissato, secondo i criteri indicati nello stesso articolo, un quantitativo massimo garantito per ciascuna varietà o gruppo di varietà di tabacco della produzione comunitaria, il cui superamento comporta una riduzione proporzionale dei prezzi di obiettivo e di intervento, nonché dei premi; che occorre fissare tali quantitativi massimi garantiti; che, tuttavia, questi quantitativi, come pure la ripartizione per gruppi di varietà, potranno formare oggetto di un riesame al momento del prossimo raccolto, alla luce dell'esperienza acquisita e in funzione dei programmi di riconversione; che pertanto le disposizioni così adottate sono applicabili soltanto al raccolto 1988;

considerando che il premio concesso agli acquirenti di tabacco comunitario deve consentire loro di pagare ai produttori di tabacco in foglia un prezzo che raggiunga il livello del prezzo d'obiettivo, tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi sul mercato mondiale e del livello dei prezzi risultante dal gioco dell'offerta e della domanda sul mercato comunitario;

considerando che i prezzi di cui sopra e l'importo del premio devono essere fissati per ciascuna varietà coltivata nelle zone di produzione riconosciute in rapporto ad una qualità di riferimento definita in modo da consentire la valutazione più obiettiva possibile della qualità del tabacco;

considerando che, per il raccolto 1988, è opportuno indicare le zone di produzione riconosciute di ogni varietà di tabacco e utilizzare le definizioni delle qualità di riferimento stabilite dal regolamento (CEE) n. 1975/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, che fissa, per il raccolto 1987, i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia, i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli nonché le qualità di riferimento e le zone di produzione e che modifica il regolamento (CEE) n. 1577/86 <sup>(6)</sup>;

considerando che nell'elenco delle zone riconosciute di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 1975/87 è stata omessa una zona di produzione; che, per consentire ai produttori di tabacco di tale zona di beneficiare delle misure previste dal citato regolamento occorre modificare l'allegato in questione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1890/87 <sup>(7)</sup> ha previsto nel settore del tabacco l'applicazione, a decorrere dal

<sup>(6)</sup> GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 31.

<sup>(7)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 4.